

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE

IV^a SEZIONE

Calcio Femm. – Calcio a 5 – SGS – Settore Tecnico

COMUNICATO UFFICIALE N. 34/CGF

(2011/2012)

**TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL
COM. UFF. N. 031/CGF – RIUNIONE DEL 31 AGOSTO 2011**

I° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Ivan De Musso, Dr. Gabriele De Sanctis, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

1) RICORSO DELLA S.S.D. CIVIS COLLEFFERRO 1997 AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 6 INFLITTA AL SIG. MANTOVA DANIELE, PRESIDENTE DELLA S.S.D. CIVIS COLLEFFERRO 1997 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL’ART.1, COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 9705/891/PF10-11/MS/VDB DEL 10.6.2011 – (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale – Com. Uff. n. 6/CDN del 22.7.2011)

A seguito della presentazione della domanda di partecipazione del 14.10.2010 al corso di informazione C.O.N.I.-F.I.G.C. per “Istruttori di Scuola Calcio” e a successive indagini, la Procura Federale veniva a conoscenza che il signor De Cinti Marco (inibito per 5 anni, con preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C., ex art. 19, comma 3, C.G.S., giusta decisione del Giudice Sportivo del 2.4.2008, pubblicata sul Com. Uff. n. 64 del 3.4.2008 della Delegazione Provinciale di Frosinone della Lega Nazionale Dilettanti) “svolgeva attualmente” l’attività di tecnico/collaboratore presso la S.S.D. Civis Colleferro 1997 Calcio a 5, circostanza (implicitamente) confermata dal Presidente della stessa società che aveva controfirmato la domanda di ammissione del De Cinti.

Poiché l’utilizzazione di soggetto colpito dalla sanzione di squalifica a termine con contemporanea preclusione alla permanenza in qualsiasi rango o categoria della F.I.G.C. costituisce violazione dell’art. 1, comma 1, C.G.S. e che, ai sensi dell’art. 2, comma 3, stesso Codice, ogni Comunicato Ufficiale si presume conosciuto a far data dalla sua pubblicazione, la Procura Federale, con atto del 10.6.2011, deferiva il De Cinti, il Presidente della S.S.D. Civis Colleferro 1997 e la stessa Società sportiva alla Commissione Disciplinare. Questa, in accoglimento delle richieste della Procura, con decisione pubblicata sul Com. Uff. F.I.G.C. n. 6/CDN, comminava al De Cinti l’aggiunta di ulteriori 8 mesi alla originaria sanzione di inibizione per anni 5; l’inibizione per mesi 6 al Presidente signor Daniele Mandova e l’ammenda di €1.500,00 alla S.S.D. Civis Colleferro 1997.

Avverso la sanzione comminata la suo Presidente, la S.S.D. Civis Colleferro 1997 ha presentato reclamo a questa Corte di Giustizia Federale per l’applicazione in via principale di “altra e minore sanzione” e in via subordinata per la riduzione della durata dell’inibizione, in considerazione della sua buona fede e della difficoltà di avere piena conoscenza di tutti i provvedimenti sanzionatori comminati da Organi di giustizia federali, tantopiù quando riguardano comportamenti di soggetti operanti in settori diversi di attività sportiva.

Nelle dichiarazioni rese nell'audizione odierna il signor Mantova ha confermato il contenuto dell'atto scritto.

Il reclamo merita parziale accoglimento.

E' provato, perché inconfutabilmente rilevabile dai documenti versati in atti e non contestato dal reclamante, che la S.S.D. Civis Colleferro 1997 si è avvalsa delle prestazioni del signor De Cinti Marco in qualità di tecnico/collaboratore durante il periodo di esecuzione della sanzione al medesimo inflitta ed è indubbio che tale comportamento viola l'art. 1, comma 1 C.G.S..

La responsabilità di tale comportamento – che ricade sul signor Mantova Daniele in qualità di Presidente della società – trova la sua genesi giuridica, secondo le motivazioni del deferimento federale fatte proprie dal Giudice di I grado, nell'art. 2, comma 3, C.G.S., secondo cui il contenuto di ogni Comunicato Ufficiale si dà per conosciuto, con presunzione assoluta, a far data dal giorno della sua pubblicazione.

Tale disposizione costituisce un principio giuridico cardine dell'ordinamento federale che, peraltro, deve essere coniugato, al momento della sua applicazione, con quello della adeguatezza e proporzionalità della sanzione comminabile. Questa, cioè, deve essere graduata tenendo conto della gravità del comportamento sanzionabile, delle modalità della sua attuazione, degli eventuali vantaggi che quella condotta è (anche potenzialmente) idonea a produrre, della qualità del soggetto imputabile, delle circostanze di fatto e/o dell'ambiente sportivo in cui si è concretizzata.

Tali parametri rivestono un ruolo valutativo preminente allorché, come nel caso di specie, la responsabilità del soggetto deferito (e sanzionato) è legata alla "presunzione legale assoluta" della conoscenza, attraverso la pubblicazione di comunicati ufficiali (art. 2, comma 3, C.G.S. citato), di provvedimenti sanzionatori che abbiano colpito soggetti terzi limitandone o sospendendone per un periodo determinato la capacità giuridica a svolgere o a partecipare a qualunque tipo di attività di rilevanza federale (fra le quali sicuramente rientra la partecipazione a corsi indetti dalla F.I.G.C.).

La presunzione assoluta di conoscenza di cui al citato art. 2, comma 3, C.G.S. esclude l'operatività di qualunque causa esimente di responsabilità da essa derivata ma il giudice sportivo deve graduare la sanzione correlata tenendo conto, come già sottolineato, di tutte quelle circostanze che tale responsabilità affievoliscano. E non può obiettivamente non farsi rientrare fra queste "circostanze attenuanti" quella che lega la presunzione assoluta di conoscenza di comunicati ufficiali emessi, come nella fattispecie che ne occupa, in settori sportivi diversi da quelli in cui milita la società passibile di sanzione.

In applicazione di tale principio, la responsabilità del Sig. Mandova Daniele, Presidente della S.S.D. Civis Colleferro 1997 Calcio a 5, pur sanzionabile ne esce affievolita e merita una riduzione rispetto a quella comminatagli in dal Giudice di I grado.

Per questi motivi la C.G.F. accoglie il ricorso come sopra proposto dalla S.S.D. Civis Colleferro 1997 di Colleferro (Roma), per quanto di ragione, e riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Mantova Daniele a mesi 3. Conferma nel resto.

Dispone restituirsi la tassa reclamo.

II° Collegio composto dai Signori:

Prof. Mario Serio – Presidente; Dr. Claudio Marchitello, Dr. Gabriele De Sanctis, Prof. Mauro Sferrazza, Avv. Laura Vasselli – Componenti; Dr. Carlo Bravi – Rappresentante dell'A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri – Segretario

2) RICORSO DEL SIG. ANGELO PAGOTTO AVVERSO LE SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 6, A DECORRERE DAL 30.6.2015 INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER LE VIOLAZIONI DEGLI ARTT. 1, COMMA 1, C.G.S. E 35, COMMI 1 E 2, DEL REGOLAMENTO DEL SETTORE TECNICO F.I.G.C. (Delibera della Commissione Disciplinare Nazionale del Settore Tecnico – Com. Uff. n. 8/ST del 28.7.2011)

Con atto del 6 dicembre 2010 la Procura Federale deferiva alla Commissione Disciplinare del Settore Tecnico della F.I.G.C. Angelo Pagotto, allenatore di base, per rispondere della violazione degli artt.1, comma 1, C.G.S. e 35, commi 1 e 2, del Regolamento del Settore Tecnico per avere, benché squalificato fino al giugno 2015 per violazioni in materia di assunzione di sostanze vietate, prestato attività di collaborazione, quale preparatore dei portieri, in favore della società U.S. Sanremese Calcio 1914 s.r.l. nel corso della stagione sportiva 2009/2010 e nei mesi iniziali di quella successiva; l'inculpazione riguardava anche l'omessa presentazione del deferito nel corso delle indagini dinanzi alla medesima Procura Federale in sede di audizione, e ciò nonostante una più volte ripetuta convocazione ed in assenza di giustificati motivi di impedimento.

L'indagine, poi sfociata nel deferimento, aveva tratto origine da una segnalazione del precedente agosto della Segreteria del Settore Tecnico Federale che recepiva generiche informazioni circa l'infrazione addebitata all'inculpato consistente nella elusione della squalifica a causa della collaborazione prestata nei termini prima riferiti.

In sede di dibattimento davanti all'organo competente l'inculpato si difendeva chiedendo il proscioglimento. In primo luogo eccepiva il difetto di giurisdizione federale sotto il profilo che egli non sarebbe stato tesserato della Federazione, essendo stato cancellato, ai sensi dell'art. 16, lett. b, del Regolamento del Settore Tecnico dal relativo albo a seguito della squalifica inflittagli nel 2007.

Il difetto del requisito della costanza del tesseramento avrebbe precluso l'assoggettamento dell'inculpato alla giustizia sportiva. Nel merito, l'inculpato, nel ribadire il mancato inquadramento nell'albo e nei ruoli del settore, faceva valere la tesi della inapplicabilità delle norme di giustizia sportiva poste a base del deferimento. Sulla base di queste considerazioni chiedeva che il procedimento fosse archiviato.

Con decisione del 28 luglio 2011, pubblicata nel Com. Uff. n. 8 del Settore Tecnico, la Commissione Disciplinare dello stesso dichiarava l'inculpato responsabile unicamente dell'addebito relativo alla mancata presentazione innanzi all'organo inquirente, mentre declinava la propria competenza rispetto all'altro capo d'accusa, che doveva essere invece conosciuto dalla Commissione Antidoping del Coni cui inviava gli atti.

Quanto all'infrazione consistente nella mancata presenza all'audizione davanti ai rappresentanti della Procura Federale la Commissione rilevava che di essa "risulta comprovata documentalmente la sussistenza": la sanzione inflitta era della squalifica per 6 mesi a decorrere dal 30 giugno 2015 termine finale della squalifica attualmente in corso.

Contro tale decisione l'inculpato proponeva impugnazione davanti questa Corte, deducendo il difetto di giurisdizione degli organi di giustizia federale, il carattere sproporzionato ed incongruo della sanzione, tenuto conto della buona fede dell'inculpato riguardo alla mancata presentazione agli interrogatori, dei quali aveva erroneamente annotato la data e rispetto al cui oggetto non aveva ottenuto i chiarimenti richiesti. Chiedeva, pertanto, in via principale l'annullamento della decisione impugnata e in via subordinata la congrua riduzione della sanzione.

All'udienza di discussione del 31 agosto 2011 il difensore dell'inculpato insisteva nell'accoglimento dell'appello e la Procura Federale chiedeva la conferma della decisione di primo grado. L'inculpato, personalmente comparso, reiterava la propria dichiarazione di incolpevolezza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

È infondata l'eccezione pregiudiziale formulata dall'appellante secondo cui difetterebbe la giurisdizione federale in quanto egli sarebbe privo della presupposta qualità di tesserato documentalmente desumibile. Ed invero, deve in primo luogo porsi in rilievo che la odierna vicenda trae origine da quella principale che aveva portato l'appellante all'assoggettamento alla giurisdizione sportiva per fatti commessi incontrovertibilmente nella qualità di tesserato. Le contestazioni mosse in questa sede riguardano, appunto, le conseguenze immediate e dirette della precedente sanzione, risolvendosi nell'accusa di aver eluso l'oggetto della stessa, in particolare sottraendosi alla prolungata squalifica e alle indagini connesse a tale infrazione.

È, pertanto, del tutto evidente da questo punto di vista che l'appellante è chiamato oggi a rispondere della mancata conformazione agli effetti di una decisione sportiva adottata nei suoi confronti in quanto tesserato. E non può nemmeno mettersi in dubbio che l'effettivo assoggettamento alla sanzione e l'obbligo di conformarsi ad essa, altro non è che la necessaria conseguenza ultrattiva di fatti commessi durante una incontestata attività da tesserato.

In secondo luogo, è da rilevare che, secondo costante giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, l'assoggettamento alla giustizia federale è del tutto indipendente dall'assolvimento degli obblighi collegati all'inserimento del soggetto all'interno del singolo settore di appartenenza (come, ad esempio, il pagamento delle quote): la qualità di tesserato denota una condizione personale derivante dalla posizione assegnata dall'ordinamento federale in ragione delle caratteristiche tecniche o agonistiche e permane per tutto il periodo in cui egli è per altra causa (come nel caso di specie) assoggettato alla giustizia sportiva durante il periodo di espiazione di una precedente pena.

Va ancora osservato che non coincidono affatto qualità di tesserato e iscrizione all'albo degli allenatori, essendo quest'ultimo adempimento solo necessario al concreto e regolare esercizio dell'attività, ma non potendo la sua mancanza automaticamente comportare – in ipotesi anche contro la volontà dell'interessato – la cessazione della sua appartenenza all'ordinamento sportivo.

Nel merito l'appello non può essere accolto. Ed invero, è indiscussa la materialità della condotta ascritta all'impugnato. Egli, infatti, non si è ripetutamente presentato alla audizione disposta dalla Procura Federale, così violando un fondamentale dovere di lealtà sportiva. Né può in alcun modo valere ad esimere o mitigare la condotta dell'appellante la circostanza che egli non abbia preventivamente ottenuto dagli inquirenti, che non vi erano tenuti per non compromettere le indagini, la divulgazione delle ragioni della convocazione. L'obbligo di lealtà, ha, infatti, natura assoluta ed inderogabile. Nessuna conferma ha poi ricevuto la tesi dell'appellante secondo cui egli avrebbe equivocato sulla data della seconda convocazione; nessuna giustificazione è stata adottata con riferimento a quella precedente ed a quella successiva.

La Corte ritiene, infine, del tutto congrua e proporzionata alla reiterazione della condotta vietata ed ai gravemente negativi precedenti dell'appellante (che sta scontando una pesante squalifica per deprecabili fatti) la pena inflitta dai primi giudici.

In conclusione, l'appello va rigettato, con conseguente incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.G.F. respinge il ricorso come sopra proposto dal Sig. Angelo Pagotto. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

3) RICORSO DELL' A.S.D. C.F. GERFIN CAMPANIA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 21.5.2012 INFLITTA ALLA CALCIATRICE SANTORIELLO REGINA SEGUITO GARA GERFIN CAMPANIA/FEMMINILE PONTECAGNANO DEL 22.5.2011 (Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale – Com. Uff. n., 7 del 21.7.2011)

Con delibera n. 172 contenuta nel Com. Uff. n. 7 del 21.7.2011 la Commissione Disciplinare Territoriale presso il Comitato Regionale Campania dichiarava inammissibile il reclamo presentato dalla Gerfin Campania avverso la squalifica della calciatrice Santoriello Regina che era stata disposta dal Giudice Sportivo Territoriale (con Com. Uff. n. 128 del 26.5.2011), con riferimento alla gara di calcio femminile Gerfin Campania/Femminile Pontecagnano disputata il 22.5.2011. Ciò in quanto il ricorso stesso era stato presentato tardivamente (solo con raccomandata del 9 luglio 2011, pervenuta alla Commissione giudicante il successivo giorno 15) in violazione dei termini abbreviati - entro le ore 12 del secondo giorno successivo alla pubblicazione sul Com. Uff. dei provvedimenti del G.S.T. - contemplati dal Com. Uff. n. 119/A della F.I.G.C. del 17.1.2011, per le ultime quattro giornate e gli eventuali spareggi dei Campionati regionali, provinciali e distrettuali di Calcio a 11 e di Calcio a 5, maschili e femminili, della L.N.D. e dei Campionati regionali, provinciali e distrettuali allievi e giovanissimi – Stagione Sportiva 2010/2011.

La Gerfin Campania, nell'ulteriore ricorso pervenuto a questa Corte, sostiene di aver rispettato

le prescrizioni relative ai termini abbreviati, atteso che essa inviò, all'apposita utenza 081/261906 un fax alle ore 18,02 del 26.5.2011, non appena lette le decisioni del G.S.T. sul citato Com. Uff. n. 128 del 26.5.2011 ed atteso che la menzionata raccomandata fu solo un seguito del fax precedentemente trasmesso.

Il ricorso è palesemente inammissibile.

Infatti, ai sensi dell'art. 31 comma 1 C.G.S., la Corte di Giustizia Federale è competente a giudicare in secondo grado sui ricorsi presentati avverso le decisioni dei Giudici Sportivi *Nazionali* e della Commissione Disciplinare *Nazionale*, ipotesi che non ricorre nel caso di specie, ove invece sono intervenute decisioni assunte solamente da Giudici *territoriali*, non essendo dunque ipotizzabile, in questi casi, la competenza della Corte di giustizia federale, come giudice di terzo grado.

Inoltre, poiché la Commissione Disciplinare Territoriale ha erroneamente ritenuto applicabili le disposizioni sui termini abbreviati a fattispecie riconducibile invece al carattere ordinario dei termini, il Collegio si induce a farne segnalazione al Presidente Federale, ai fini della valutazione di quest'ultimo se avvalersi del potere previsto dall'art. 37 comma 1 lett. c) C.G.S..

Per questi motivi la C.G.F. dichiara inammissibile il ricorso come sopra proposto dall'A.S.D. C.F. Gerfin Campania di Salerno.

Trasmette, per quanto di competenza, ex art. 37, comma 1, lett. c), C.G.S. gli atti al Presidente Federale.

Dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Mario Serio

Publicato in Roma il 13 settembre 2011

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete